



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 31.01.2020

Numero di pubblicazione: BH07-0000001446

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, TROIANO TRASPORTI

TROIANO TRASPORTI

CHE-175.906.586

Via Odescalchi 11

6830 Chiasso

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti della ditta individuale: TROIANO TRASPORTI, Chiasso (CHE-175.906.586), ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Ai sensi dell'art. 153b ORC, se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel FUSC entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa la cancellazione della ditta individuale, l'eventuale ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio,

gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, OTRC). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in questione non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata dell'11.10.2019, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la ditta in oggetto a notificare un recapito valido. La busta della raccomandata è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l'indicazione "non ritirata". Mediante pubblicazione nel FUSC del 19.11.2019, è stato nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Detto termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. La ditta in questione è da considerare priva di un valido domicilio legale nel comune di sede e deve quindi essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 50.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in

alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. La ditta individuale TROIANO TRASPORTI, Chiasso, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
La ditta è cancellata d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
3. La tassa per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 8 OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC), oltre ad una tassa di CHF 50.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 40.00.
4. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di Adrian Troiano, Vialfré (I).
5. Le tasse di iscrizione, di diffida e l'ammenda, per un totale di CHF 380.00, sono poste personalmente a carico di Adrian Troiano, Vialfré (I).
6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 02.03.2020

punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca